

Il margine di manovra degli Stati

La class action

A Strasburgo si erano rivolti alcuni lavoratori del settore sanitario nella Repubblica di San Marino, sei dei quali cittadini italiani, che si erano rifiutati di vaccinarsi

La sospensione

Le autorità amministrative avevano deciso di applicare alcune misure inclusa la

sospensione senza stipendio

La discrezionalità

La Corte europea chiarisce che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento nel disporre misure necessarie per spingere la popolazione alla vaccinazione. Nello specifico la Corte esclude la violazione dell'articolo 8 della Cedu che tutela la vita privata e familiare

Diritti umani non violati per i sanitari no vax sospesi dallo stipendio

Corte di Strasburgo

Già la Consulta aveva ritenuto il sistema in linea con i diritti fondamentali

Marina Castellaneta

Nessuna violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per i sanitari no-vax che subiscono una sospensione temporanea dallo stipendio come conseguenza del rifiuto alla vaccinazione. Gli Stati, infatti, hanno l'obbligo di adottare misure per impedire la diffusione del contagio nel caso di pandemia e possono così fissare misure proporzionali e prevedere conseguenze derivanti dalla mancata vaccinazione, anche se non obbligatoria, per tutelare la collettività.

È la Corte europea dei diritti del-

l'uomo a stabilirlo con la sentenza depositata il 29 agosto (ricorso 24622/22) che ha dato ragione alla Repubblica di San Marino, citata in giudizio. A Strasburgo si erano rivolti alcuni lavoratori del settore sanitario, sei dei quali cittadini italiani, che si erano rifiutati di vaccinarsi come invece previsto dallo Stato. Le autorità amministrative avevano deciso di applicare alcune misure inclusa la sospensione senza stipendio. Era stata avviata un'azione collettiva che era arrivata dinanzi alla Corte costituzionale che, però, basandosi su una pronuncia riguardante la Repubblica Ceca resa dalla Corte europea aveva ritenuto il sistema conforme ai diritti fondamentali. Di qui il ricor-



I giudici ritengono che gli Stati hanno ampio margine per indurre i cittadini alla vaccinazione

so a Strasburgo che ha dato torto ai ricorrenti e sottolineato il diritto degli Stati di intervenire con un ampio margine di apprezzamento nel settore della salute e della tutela della popolazione.

La Corte europea riconosce che l'obbligo o il dovere di vaccinarsi imposto dallo Stato con misure dirette o indirette per assicurarne il rispetto può costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 della Convenzione europea), ma gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento nel disporre misure necessarie per spingere la popolazione alla vaccinazione. Nel Paese in causa, la normativa interna indicava il vaccino come volontario e non obbligatorio e la Corte europea condivide tale qualificazione tenendo conto che nella norma non erano previste sanzioni o multe. Inoltre, non erano stabilite conseguenze automatiche nel caso di scelta di non vaccinarsi perché la norma prevedeva solo che la mancata vaccinazione poteva avere conseguenze per tutelare i più vulnerabili. Le misure erano proporzionali e di varia natura al fine di evitare contatti con il pubblico e causare una diffusione del virus. Inoltre, solo in caso di impossibilità dal punto di vista dell'organizzazione lavorativa circa lo svolgimento di altre funzioni, era prevista la riassegnazione ad altri servizi. Nel caso di mancata accettazione di questi incarichi si poteva arrivare alla sospensione dallo stipendio, così come in questo caso. Misure che la Corte, tiene a precisare, non sono sanzioni "mascherate", ma misure proporzionali e temporanee, necessarie tenendo conto che gli Stati hanno l'obbligo di salvaguardare vite umane e tutelare la salute delle persone. Nessuna prova, poi, di conseguenze sul benessere emotivo ed economico dei ricorrenti. Pertanto, la Corte ha concluso che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 8.